



Unione Europea



Mi PAF



Regione Calabria



ASSE IV Approccio LEADER



Sede operativa: C/da Petrarò (Bivio Rose), 37 – 87040 ROSE (CS)
Tel.0984 903161 e-mail gal@galcrati.it

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (ART. 125 D. L.GS. 163/2006 E SS.MM.II.)

Art.1 – Oggetto e finalità

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) Valle del Crati soc. cons. a r.l., intende costituire l'Albo dei fornitori di beni e servizi (ai sensi dell'art. 125, del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii).

Il presente Regolamento regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori del GAL Valle del Crati.

L'Albo sarà utilizzato nell'ambito delle procedure fissate, dall'art. 125 del Codice dei Contratti su citato, per le acquisizioni in economia tese a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del GAL Valle del Crati.

Lo scopo che si intende raggiungere con l'Istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
- dotare il GAL Valle del Crati di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche (definite nell'Allegato A).

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché chiedano ed ottengano l'iscrizione all'Albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

L'inclusione dell'impresa nell'albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento delle forniture e il GAL non è vincolato nei confronti delle medesime imprese.

Art. 2 - Composizione Albo

L'Albo Fornitori è così articolato:

- **Sezione I : Forniture di beni**
- **Sezione II : Forniture di servizi**

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato A. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

Nella dicitura “forniture di beni e servizi” non sono comprese le prestazioni professionali e le collaborazioni esterne per consulenze.

Le categorie merceologiche per le quali l'impresa potrà richiedere l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale quali risultano dal certificato rilasciato dalla CCIAA o con quanto dichiarato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 – Domanda di iscrizione all'Albo;

Le imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire domanda redatta in carta libera utilizzando l'apposito modello (di cui all'allegato B). Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche. La domanda di iscrizione all'Albo deve pervenire in un plico chiuso, inviato a mezzo raccomandata A/R o anche con consegna a mano, recante il mittente e la dicitura “Richiesta di Iscrizione all'Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Valle del Crati”,

Alla Domanda di iscrizione all'Albo (Allegato B) deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente, D.P.R. 445/00:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (Allegato C) sulla capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ed eventuali allegati attestanti tali capacità;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98;
- Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
- In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

Gli interessati dovranno far pervenire, la documentazione di cui sopra presso la sede del GAL al seguente indirizzo:

GAL Valle del Crati

C/da Petrarco (Bivio Rose), 37 – 87040 ROSE (CS)

Gli uffici del GAL sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Il G.A.L. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

E' facoltà del GAL di invitare la/le impresa/imprese interessata/interessate ad integrare la documentazione di cui sopra.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

I requisiti per l'iscrizione delle imprese, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

- I) appartenenza ad una o più delle categorie merceologiche elencate nel vigente “*Elenco delle categorie merceologiche*” (Allegato A), corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;
- II) capacità tecnico-economico-finanziaria, risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione, concernente:

1. il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture, corrispondenti alla/e categoria/e per la/le quale/i si richiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi; se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnico-economica-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal GAL;

2. l'elenco ed il valore dei principali servizi/forniture realizzate nell'ultimo triennio;

3. indicazione (eventuale) del numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni;

III) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL, secondo le modalità di cui all'art. 5.

Nel caso in cui il GAL ne facesse esplicita richiesta, ciascuna impresa ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 5 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Valle del Crati ha approvato con proprio atto il presente regolamento per la istituzione e tenuta dell'albo.

L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuata, su espressa delega del CdA, dalla struttura tecnica e/o i collaboratori del GAL, ovvero il Responsabile amministrativo e finanziario e ove di specifica competenza il Responsabile del Settore Tecnico verificheranno la rispondenza ai requisiti per l'iscrizione di cui al precedente articolo 4, l'Amministratore delegato procederà alla costituzione dell'Albo.

Il Consiglio di Amministrazione ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo a ratifica l'iscrizione delle Imprese ritenute idonee.

Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione alla impresa interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

Il GAL riterrà valida la formazione dell'albo anche in presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile e non procederà ad alcun inserimento nell'albo, qualora ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, per le istanze pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici previsti dal presente regolamento.

L'iscrizione delle imprese nell'albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all'Allegato A, in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del GAL.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito del GAL www.galcrati.it

Articolo 6 - Utilizzazione dell'Albo

L'albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. Per forniture di beni e/o servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro il Gal ha facoltà di procedere all'affidamento diretto ad una delle imprese iscritte nell'apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà sempre nel rispetto dei principi di economicità e affidabilità e comunque sarà effettuata coerentemente a quanto previsto dalle procedure dettate dall'asse IV Leader e dal Regolamento interno del GAL.

Per servizi e/o forniture di importo pari o superiori a 20.000,00 Euro e fino ad Euro 100.000,00 l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque imprese iscritte all'albo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. In assenza di tale numero minimo è

facoltà del CdA del GAL consultare ulteriori imprese non iscritte individuate tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti e che presentino l'iscrizione all'Albo fornitori allegata all'offerta.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il GAL può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.

Nel caso in cui il GAL si dovesse rivolgere, anche soltanto per la richiesta di preventivi, ad aziende la cui iscrizione all'Albo sia avvenuta da più di dodici mesi, le stesse dovranno attestare attraverso autocertificazione la non mutazione di quanto dichiarato a suo tempo nella richiesta di iscrizione all'Albo dei Fornitori del GAL Valle del Crati.

Articolo 7 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del CdA, nelle fattispecie di seguito previste:

a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, comma 2, dei quali il GAL sia comunque venuto a conoscenza;
- nel caso di cui al successivo art. 8 (scadenza dell'iscrizione);
- qualora, da revisione svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente l'impresa;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;

b) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria interessata qualora l'impresa risulti iscritta a più di esse, è disposta:

- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte del GAL;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il GAL si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento.

Articolo 8 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori del GAL Valle del Crati ha validità fino alla data di chiusura della programmazione 2007-2013, salva diversa disposizione del GAL pubblicizzata mediante avviso.

Articolo 9 – Aggiornamento, Pubblicità ed Informazione

In qualsiasi momento è possibile aggiornare i dati inoltrandone richiesta al GAL.

Il CdA del GAL, ratificherà l'aggiornamento dell'albo dei fornitori alla prima seduta utile, con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 7 ed in base al ricevimento della documentazione.

Del presente Regolamento, unitamente all'avviso, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL Valle del Crati www.galcrati.it. Sul medesimo sito del Gal sarà dato avviso dell'avvenuta istituzione e dell'aggiornamento dell'Albo. Gli uffici del GAL, negli orari di apertura di cui all'art. 3, resteranno a disposizione per eventuali informazioni.

Articolo 10 – Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 11 – Facoltà del GAL

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per il GAL Valle del Crati che potrà decidere, a suo insindacabile giudizio o in ottemperanza al regolamento interno, se procedere all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Articolo 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Cosenza.

Articolo 13 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL Valle del Crati verranno trattati unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e nell'ambito dell'adempimento di specifici obblighi di legge e del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che il GAL è obbligato a rispettare per lo svolgimento delle proprie attività.

Allegati al presente Regolamento:

1. Elenco delle categorie merceologiche per l'istituzione dell'albo delle imprese da utilizzare per le forniture di beni e servizi in economia (ALLEGATO A);
2. Domanda di iscrizione nell'Albo Fornitori di beni e servizi del G.A.L. Valle del Crati (ALLEGATO B);
3. Possesso dei requisiti (ALLEGATO C);

Rose, 16 marzo 2011

Il Presidente del Gal
F.to Stefano Leone